



Berna, maggio 2007

Compendio dei risultati della procedura di consultazione

concernente l'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» e la legge federale sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati diretti contro fanciulli

Indice

1. Introduzione	4
2. Valutazione generale	4
3. Valutazione per temi	4

Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione

Tribunali

Tribunale federale	TF
Tribunale penale federale	TPF
Tribunale cantonale di Soletta	

Cantoni

Zürich	ZH
Bern	BE
Luzern	LU
Uri	UR
Schwyz	SZ
Obwald	OW
Nidwald	NW
Glarus	GL
Zug	ZG
Freiburg	FR
Solothurn	SO
Basel-Stadt	BS
Basel-Landschaft	BL
Schaffhausen	SH
Appenzell Ausserrhoden	AR
Appenzell Innerrhoden	AI
St.-Gallen	SG
Graubünden	GR
Aargau	AG
Thurgau	TG
Ticino	TI
Vaud	VD
Valais	VS
Neuchâtel	NE
Genève	GE
Jura	JU

Partiti politici

Partito liberale radicale	PLR
---------------------------	-----

Partito socialista	PS
Partito popolare democratico	PPD
Unione democratica di centro	UDC
Partito evangelico	PEV
Unione democratica federale	UDF

Organisations intéressées

Fédération centrale du personnel cantonal et communal de Suisse	ZV
Fédération suisse des avocats	FSA
Conférenca delle autorità inquirenti svizzere	CAIS
Associazione svizzera dei magistrati	ASM
Giuristi democratici svizzeri	GDS
Marche blanche	
Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia	ASPI
Commissione federale per l'infanzia e la gioventù	CFIG
Défense des enfants international	DEI
Terre des hommes	TdH
Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi	FSP
Kriminologisches Institut der Universität Zürich	
Université de Neuchâtel	

Compendio dei risultati della procedura di consultazione

1. Introduzione

Il 28 febbraio 2007 il nostro Consiglio ha deciso di avviare una procedura di consultazione sulla modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente la prescrizione in caso di reati gravi contro l'integrità fisica e le violazioni dell'integrità sessuale dei fanciulli. La consultazione si è conclusa il 30 aprile 2007.

2. Valutazione generale

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è opposta all'iniziativa popolare – ritenuta sproporzionata e poco chiara – e ha accolto favorevolmente il controprogetto. Sol tanto un Cantone (VS) e un partito (EDU) hanno espresso il loro sostegno all'iniziativa e respinto il controprogetto. I giuristi e le giuriste democratici svizzeri (GDS), il tribunale cantonale di Soletta e l'Università di Neuchâtel hanno auspicato il mantenimento della situazione attuale e sono dunque contrari sia all'iniziativa sia al controprogetto. Quanto alla Federazione svizzera degli avvocati (FSA), essa si spinge ancora oltre chiedendo la soppressione pura e semplice delle disposizioni che prevedono il regime di prescrizione penale speciale per i crimini e i delitti gravi contro i fanciulli d'età inferiore ai 16 anni (art. 97 cpv. 2 e 4 CP e 55 cpv. 2 e 4 CPM).

Tra i partecipanti favorevoli al controprogetto, alcuni (ZH, SO, GR, TG, VD, SG, AG, GL) hanno tuttavia deplorato che le disposizioni concernenti la prescrizione penale siano oggetto di una quarta modifica nell'arco di poco più di 15 anni, ciò che lede la certezza del diritto; alcuni di essi (ZH, BE, LU, GL, SH, AI, AR, GR, JU, CFG) hanno espresso preoccupazione per il rischio accresciuto di errori giudiziari che la proroga del termine di prescrizione potrebbe comportare, andando così contro gli interessi della vittima. Per il resto i punti seguenti hanno dato luogo a commenti più specifici.

3. Valutazione per temi

Reati interessati dal termine di prescrizione speciale

La grande maggioranza dei partecipanti ha accolto favorevolmente l'elenco dei reati che beneficiano del regime di prescrizione esteso, ossia gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 CP.

Alcuni partecipanti hanno tuttavia espresso l'auspicio che tale elenco sia esteso al titolo primo, quarto e quinto del Codice penale (VD) o anche agli articoli 135 e/o 197 capoverso 3 CP (BE, NW, Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, Commissione federale per la gioventù). Due partecipanti invece (NE, GDS) hanno criticato che l'elenco non si limiti unicamente ai reati contro la vita e l'integrità della persona. La FSA ha chiesto la soppressione pura e semplice della disposizione eccezionale prevista per le vittime d'età inferiore ai 16 anni.

L'introduzione degli art. 112 e 182 CP nonché dell'art. 152 CPM nell'elenco dei reati che beneficiano del regime di prescrizione esteso non ha suscitato nessun commento.

Persone da proteggere in modo specifico

Soltanto due Cantoni (OW, VD) hanno chiesto che tutti i minori – e non soltanto quelli d'età inferiore ai 16 anni – possano beneficiare del regime di prescrizione esteso.

Durata del termine di prescrizione

Nessun Cantone ha chiesto di prolungare il termine di prescrizione previsto dal controprogetto. Tale auspicio è stato invece formulato da un partito (UDC, estensione fino al compimento dei 45 anni da parte della vittima) e da un'organizzazione di protezione dell'infanzia (ASPE, prolungamento del termine di prescrizione da 15 a 20 anni).

Basilea Campagna ha tuttavia precisato che la vittima avrebbe tutto l'interesse a sporgere una denuncia penale prima dei 33 anni poiché l'istruzione penale può richiedere parecchio tempo, soprattutto nel caso in cui i fatti sono datati. In effetti, occorre rintracciare l'autore, effettuare le perizie ecc. Tenuto conto del fatto che la prescrizione si estingue soltanto nel momento in cui è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP), è possibile che il termine di prescrizione subentri durante l'istruzione se la vittima ha sporto denuncia soltanto poco prima di compiere 33 anni.

Differenza di trattamento tra autori adulti e autori minori

Tutti i partecipanti hanno accolto favorevolmente il trattamento differenziato riservato ai delinquenti adulti e a quelli minori, ad eccezione di due Cantoni (AI, AR) che hanno perorato termini di prescrizione più estesi anche per gli autori minori.

Disposizione transitoria

La disposizione transitoria non ha suscitato alcun commento.

Misure complementari

Tre partiti, oltre alla modifica della prescrizione penale, hanno anche chiesto l'adozione di misure complementari. Il PS ha segnatamente chiesto che la prevenzione contro i maltrattamenti sia centralizzata. Il PPD ha chiesto di ridurre il rischio di recidiva vietando alla persona condannata di esercitare attività professionali o di volontariato in cui vi è un contatto regolare con minorenni e di non radiare le condanne per atti sessuali con fanciulli dal casellario giudiziale. Dello stesso tenore la richiesta dell'UDC per la quale i datori di lavoro devono ottenere un diritto d'accesso speciale ai dati del casellario giudiziale concernenti le persone che si candidano a un posto di lavoro che prevede il contatto con dei fanciulli.